



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA per lo studio delle lesioni cutanee A.I.S.Le.C. STATUTO

Titolo Primo: generalità

Art. 1. Denominazione, sede, carattere scientifico non lucrativo.

- 1.1. Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee", siglabile "A.I.S.Le.C."; trattasi di Associazione scientifica interdisciplinare operante in ambito sanitario.
- 1.2. L'Associazione ha sede in Milano; ha durata illimitata ed è regolata dall'atto costitutivo e dal presente Statuto che annulla e sostituisce quello registrato in data 24 marzo 2014.
- 1.3. L'Associazione ha carattere scientifico ed è priva di scopo di lucro ("not for profit").

Art. 2. Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti.

- 2.1. L'Associazione persegue gli scopi, infra previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.
- 2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).
- 2.3. Il legale rappresentante dell'Associazione si attiene ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovraestesi comma.

Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.

- 3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infraesteso art.4.

Art. 4. Scopi.

- 4.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Favorire le possibilità di incontro tra studiosi e professionisti italiani e stranieri che svolgono attività scientifica nel campo del Wound Care;
 - b) Promuovere e organizzare attività a carattere scientifico, didattico, culturale e informativo, per un maggiore approfondimento, diffusione e conoscenza dei temi relativi alla cura dei pazienti nell'assistenza e prevenzione delle lesioni cutanee;



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

- c) Organizzare e promuovere attività di formazione nella suddetta materia anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- d) Concorrere alla produzione di evidenze scientifiche *attraverso la ricerca*, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida nel campo delle lesioni cutanee e della cura e prevenzione delle stesse, standardizzare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse diagnostiche, terapeutiche e gestionali finalizzate al miglioramento della cura dei pazienti.
- e) Concorrere alla promozione di iniziative e di attività di informazione e di aggiornamento nei confronti degli operatori sanitari dedicati al wound care nonché dei pazienti/utenti circa le novità diagnostiche e terapeutiche nel campo del Wound Care;
- f) Instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere;
- g) Promuovere lo studio, la definizione e la diffusione degli standard qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità della attività sanitaria nell'ambito del Wound Care;
- h) Favorisce l'aggregazione dei Pazienti e promuove la formazione e l'informazione nei loro confronti.

4.2. In relazione alle finalità istituzionali sopra elencate, l'Associazione può svolgere attività ad esse strumentali, connesse, accessorie o integrative, quali ad esempio: la produzione, la distribuzione di sussidi, la preparazione di personale specializzato da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità culturali e scientifiche, la promozione ed il sostegno di studi scientifici.

Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.

5.1. L'Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all'interno della vita associativa sia all'esterno tramite pubblicazione.

5.2. La trasparenza è attuata con pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Associazione, dell'attività scientifica o didattica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti ferma restando l'esclusione di ogni retribuzione per le cariche sociali.

Titolo Secondo: soci

Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.

6.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Ordinario, Socio Onorario, Socio Sostenitore.

6.2. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari i soggetti in possesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti alle categorie professionali o ai settori specialistici o discipline specialistiche che operano nell'ambito del Wound care.

6.3. Sono requisiti per l'ammissione quale Socio Ordinario: (a) il possesso di laurea triennale nelle *professioni sanitarie* (quali ad esempio: infermieristica, podologia, fisioterapia) o in possesso di Laurea *specialistica* in Medicina e Chirurgia o Farmacia; (b) l'esercizio della professione, anche se non in via esclusiva ed anche in regime libero-professionale, nell'ambito del Wound Care; (c) l'interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale - dimostrato con adeguato curriculum - nell'ambito del Wound Care.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

6.4. La domanda di ammissione quale Socio Ordinario, formulata in forma scritta, va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare il presente Statuto.

6.5. Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare, quali Soci onorari, personalità italiane o straniere che abbiano conseguito meriti particolari nel campo del Wound Care o in discipline ad esso correlate.

6.6. Sono ammessi, quali Soci Sostenitori persone, enti, istituti e società che, in difetto di qualsivoglia conflitto di interessi nei confronti del SSN e/o delle regole oggi vigenti per il Pubblico Impiego, sostengano l'attività dell'Associazione con particolari contributi.

Art. 7. Status di socio.

7.1. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.2. I Soci Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.

7.3. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e non godono né dell'elettorato attivo né dell'elettorato passivo.

7.4. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.

7.5. E' esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E' consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento di compiti statutari, autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.

7.6. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull'assenza di motivi ostativi all'eleggibilità nonché sull'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all'eventuale decadenza.

7.7. Cessa di far parte dell'Associazione il Socio che:

- presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine stabilito del Consiglio Direttivo stesso;
- non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta;
- abbia tenuto un comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

7.8. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso la sede dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative.

7.9. Lo status di Socio importa l'accettazione dei principi contenuti nella Carta Etica dell'Associazione; in particolare, ogni Socio impronterà il proprio comportamento al rispetto della dignità professionale, alla lealtà e al reciproco rispetto nei confronti degli altri soci; si impegnerà a sostenere l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione da ogni condizionamento.

Art. 8. Affiliati.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

8.1. L'Associazione potrà rivolgere la propria attività formativa e informativa, in conformità alle previsioni contenute in regolamenti a ciò dedicati, anche a: Studenti nelle discipline universitarie il possesso della qual laurea è requisito di ammissione quale socio ordinario; Tecnici di laboratorio biomedico; ai laureati in Biologia e Biotecnologie nonché a professionisti in quiescenza che abbiano interesse alla materia, ad Associazioni di pazienti/utenti ed anche ai singoli pazienti/utenti ove ciò risponda alla crescita della cultura del Wound Care. Tali soggetti vengono, per brevità, denominati Affiliati.

8.2. Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione; godono delle attività, formative e informative, dell'Associazione e partecipano alla progettazione delle stesse solo in funzione propositiva.

8.3. Il Consiglio Direttivo può invitare, per audizione, uno o più rappresentanti degli Affiliati.

Titolo Terzo: organi dell'Associazione

Art. 9. Organi dell'Associazione e Istituzioni interne

9.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato scientifico;
- h) il Revisore dei Conti;
- i) il Collegio dei Proviviri.

9.2. Gli Organi elettivi dell'Associazione hanno durata limitata ad un quadriennio.

9.3. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell'osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.

9.4. Sono, altresì, previste delegazioni regionali, prive della natura di organo dell'Associazione, con funzioni meramente esecutive in ambito locale.

Art. 10. Assemblea Generale dei Soci.

10.1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; è costituita da tutti i Soci Ordinari e Onorari, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto.

10.2. L'Assemblea Generale dei Soci:

- approva lo Statuto e le modifiche che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

- elegge con votazione a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
- approva le linee politico-programmatiche delle attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annua;
- approva il Bilancio Consuntivo annuale;
- approva il Bilancio Preventivo annuale;
- approva la Relazione annuale relativa all'attività svolta presentata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell'Assemblea;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

10.3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo e-mail inviata a tutti gli Associati con preavviso di 30 giorni e pubblicata sul sito internet dell'Associazione nell'area riservata ai soci. La convocazione deve indicare: l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 19 del presente Statuto. L'Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.

10.4. L'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

10.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, ancora, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento. E' ammessa la partecipazione per delega ad altro socio, potendo ciascuno essere portatore di due deleghe soltanto.

10.6. Il voto può essere espresso mediante strumenti elettronici, alzata di mano, o con scheda segreta. Per le elezioni riguardanti le cariche sociali e gli organismi statuari è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative si svolgono in sede assembleare o per via telematica secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

10.7. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.

10.8. Sono esclusi dall'eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato.

Art. 11. Consiglio Direttivo.

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della Associazione. È costituito da tredici membri di cui, almeno, 8 infermieri.

11.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta per il quadriennio successivo. Possono essere eletti a farne parte i Soci Ordinari.

11.3. Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo seno, con voto a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente. Nella medesima seduta, nomina il Segretario e il Tesoriere.

11.4. Sono attribuite al Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

- stabilire l'indirizzo della sede dell'Associazione, la/le domiciliazioni della stessa;



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

- elaborare i programmi di lavoro e provvede alla realizzazione degli stessi secondo i deliberati dell'Assemblea, in conformità con le linee direttive approvate da quest'ultima;
- esaminare le domande di iscrizione dei nuovi Soci, deliberarne l'accettazione o il rigetto e riferirne all'Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
- deliberare la cessazione dello status di Socio e riferirne all'Assemblea;
- deliberare la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all'Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
- proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annua;
- redigere la Relazione Etica e il Bilancio Consuntivo annuale;
- predisporre il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
- dopo l'approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea, curare che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- decidere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone l'ordine del giorno;
- indire, organizzare e gestire i Convegni Nazionali e Regionali;
- decidere la costituzione dei Gruppi di studio e deliberare, ove occorrente, un regolamento apposito per il loro funzionamento;
- istituire le delegazioni regionali e nominare i Delegati Regionali, come infra previsto all'art. 19;
- nominare il Comitato Scientifico, in conformità a quanto disposto infra all'art.14;
- curare che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell'Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea le modifiche di Statuto;
- regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato nello Statuto;
- nominare commissioni giudicatrici per la assegnazione di responsabilità di progetti scientifici o didattici, premi, borse di studio e altri incarichi inerenti alle finalità dell'Associazione.

11.5. Il Consiglio Direttivo è convocato, anche in modalità telematica, e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.

11.6. È validamente costituito con la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 12. Riunioni del Consiglio Direttivo.

12.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno quattro Consiglieri.

12.2. L'avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo e-mail o altro mezzo elettronico condiviso dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, almeno quindici giorni prima; in caso di urgenza, a mezzo e-mail da diramarsi tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

12.3. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

12.5. Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

12.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate; su deliberazione del Consiglio stesso possono essere ammessi a singole sedute soggetti estranei (soci o non), quali uditori o per loro audizione, nell'ambito della discrezionalità del Consiglio stesso.

Art. 13. Presidente.

13.1. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti infermieri è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto. In particolare:

- rappresenta l'Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- tiene i rapporti con le altre Associazioni e Società-scientifiche, con le Istituzioni sanitarie, con le Università e gli altri enti pubblici;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per la nomina del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Scientifico;
- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- illustra alla Assemblea la Relazione Etica, le attività eseguite e i programmi operativi e di sviluppo;
- illustra i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.

13.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14. Comitato scientifico.

14.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

14.2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni, e non possono essere rinominati alla prima scadenza, tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti dal Presidente. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l'ordine dei voti conseguiti.

14.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge un Coordinatore. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

14.4. Il Comitato scientifico:

- effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
- esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e socio-sanitario;
- può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell'apporto di soci.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

Art. 15. Revisore dei Conti.

15.1. Il Revisore unico dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della Associazione.

15.2. È eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili, con votazione a scrutinio segreto; risulta eletto il professionista che consegue il maggior numero dei voti.

15.3. Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

15.4. Il Revisore:

- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige la relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all'Assemblea;
- esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.

15.5. Il Revisore partecipa all'Assemblea, con facoltà di parola senza diritto di voto.

Art. 16. Collegio dei Provisori.

16.1. Il Collegio dei Provisori è l'Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto. È composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

16.2. Il Collegio resta in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti per un solo mandato.

16.3. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio che ne coordina l'attività.

16.4. Il Collegio:

- dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell'ambito dello svolgimento dell'attività associativa;
- si pronuncia, in caso di appello dell'interessato, sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, sulle cessazioni e sulle decadenze dei Soci;
- assume ogni iniziativa atta a tutelare il rispetto delle norme di Statuto e di Regolamento.

16.5. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

16.6. La deliberazione del Collegio è definitiva.

Art. 17. Segretario

17.1. Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rinominato anche nel mandato immediatamente successivo. Coadiuvato dal Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva. Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea; informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

17.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

Art. 18. Tesoriere

18.1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rinominato anche nel mandato immediatamente successivo. Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili; tiene l'elenco aggiornato dei Soci, verificando l'avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

18.2. Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione.

18.3. Il Tesoriere, su parere conforme del Presidente, può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell'assenza di conflitti di interesse con l'Associazione.

18.4. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. Le Istituzioni interne e Gruppi di Studio

19.1. Per l'elaborazione di ricerche e/o studi specifici il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Gruppi di Studio secondo quanto previsto dal apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

19.2. Ciascun Gruppo di Studio svolge i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo ed informa il Consiglio Direttivo stesso dei risultati ottenuti dalla ricerca e/o dallo studio quantomeno una volta l'anno in occasione del Congresso annuale. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere, in qualsiasi momento, al Responsabile del Gruppo una relazione circa le attività in corso.

19.3 I Delegati Regionali possono costituirsi in un Collegio purché vengano rappresentate tutte le Regioni italiane, o Province autonome, in cui vi siano almeno dieci soci. I Delegati sono designati dal Consiglio Direttivo con carica di durata quadriennale. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno, anche telematicamente, con il Consiglio Direttivo. I Delegati Regionali hanno il compito di riferire al Consiglio Direttivo relativamente allo stato dello studio, della cura e della prevenzione delle lesioni cutanee della propria Regione mettendo in evidenza le criticità e le possibili soluzioni con particolare riferimento alle aree della ricerca, della formazione e della interazione tra le Delegazioni Regionali. I Delegati propongono al Consiglio Direttivo iniziative scientifiche e formative di livello regionale.

Art. 20. Cessazione e decadenze.

20.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno otto voti e ratificata dalla Assemblea.

20.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall'Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Etica o del Bilancio Consuntivo.

20.3. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.

Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.

Art. 21. Esercizio sociale.

21.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune essendone espressamente vietata la distribuzione a qualunque titolo.

21.3. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea di approvazione, il bilancio consuntivo viene reso disponibile sul sito – nella sezione dedicata ai soci – e depositato presso la sede dell'Associazione. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Art. 22. Patrimonio.

22.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei Soci;
- da contributi, donazioni e altre liberalità;
- da valori mobiliari;
- da proventi diversi.

22.2. Tutti i Soci ordinari versano una quota annuale che è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile in caso di esclusione o di dimissioni.

Titolo Quinto: norme finali

Art. 23. Modificazioni dello Statuto.

23.1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all'art. 9 terzo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

Art. 24. Scioglimento dell'Associazione.

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti, che rappresentino almeno la metà dei Soci Ordinari.

24.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

24.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell'Associazione.



AISLEC

ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA
PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
Società scientifica italiana a carattere interdisciplinare

24.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

24.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

Art. 25. Richiamo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.